

N.R.G VI/XXIV



TRIBUNALE DI BRINDISI

Contenzioso \_Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n.r.g. VI/XXIV promossa da:

Tizia

Attrice

CONTRO

Comune Alfa

Convenuto

Il Giudice,

riesaminati gli atti di causa osserva quanto segue:

appare verosimile quanto affermato dal G.d.P. circa la mancanza di certezza (allo stato) in ordine alla riconducibilità dei dedotti danni alla ruota sinistra del veicolo di proprietà dell'attrice al sinistro verificatosi il VIII.X.XX allorquando il veicolo dell'attrice finì con la ruota anteriore sinistra nella profonda buca visibile nelle foto allegate in atti.

Ed infatti:

- a) l'unico teste oculare escusso ha dettagliatamente descritto il sinistro nei medesimi termini ricostruiti nell'atto di citazione; ma non ha riferito (in quanto non gli è stato chiesto a chiarimento) se nell'occasione avesse notato la presenza di danni alla ruota sinistra;
- b) i testi che hanno confermato i preventivi di riparazioni e sostituzioni a loro firma non hanno riferito (in quanto non è stato chiesto loro a chiarimento) se quei preventivi fossero stati redatti nel novembre 2011 (epoca del sinistro).

Di conseguenza, si renderebbe necessario riconvocare i suddetti testimoni a chiarimento (ai sensi dell'art.257 co.2 cpc).

Tuttavia, al fine di semplificare l'esito (ancora incerto ed aleatorio del giudizio) ed anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spese legali con una probabile CTU,

appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta di accordo conciliativo o transattivo, ai sensi dell'art. 185 bis cpc:

- a) risarcimento dei danni in misura pari al 70% di quanto richiesto dall'appellante; cioè euro 700,00;
- b) spese processuali di primo e di secondo grado compensate al 50% e il rimanente 50% a carico della compagnia di assicurazioni, nella misura di complessivi euro 870,00 per entrambi i gradi di giudizio, di cui euro 70,00 per spese ed euro 800,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.

### PQM

visto l'art. 185 bis cpc fissa l'udienza del \_\_\_\_\_ per le ore 09.40 per la comparizione dei procuratori delle parti, ai fini della definizione conciliativa o transattiva della controversia nei termini in cui in premessa, ovvero - in difetto di conciliazione - per disporre la riconvocazione a chiarimenti dei testi escussi in primo grado e per l'eventuale successiva nomina di CTU perito industriale. Si comunichi.

IL GIUDICE

UUUUUU